

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. dr. Giovanna Guarino | Presidente rel. |
| 2. dr. Stefania Basso | Consigliere |
| 3. dr. Gabriella Gentile | Consigliere |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 5 febbraio 2021 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3034/2019 r. g. sez. lav., vertente

TRA

BALY ROSARIO, n.15/11/1951, rapp.to e difeso dall'avv. Pasquale Guastafierro,
presso il cui studio elett.te domicilia in Boscoreale (NA), via della Rocca n. 120.

appellante

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE , in persona del
Presidente p.t, rapp.to e difeso dall'avv. Aldo Tagliente, con cui elett.te domicilia
presso la sede dell'Avvocatura Inps, in Venezia Dorsoduro n.355/D.

appellato

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato presso questa Corte in data 13.11.2019, l'appellante impugnava la sentenza del giudice del lavoro di Torre Annunziata n. 1154 del 23/5/2019, con la quale era stato rigettato il ricorso giudiziario per ottenere l'assegno sociale su domanda presentata in data 28.07.2017.

In particolare, evidenziava di aver fornito la prova del requisito reddituale per la prestazione richiesta e che la donazione dei beni immobili effettuata in favore della figlia era stata determinata dalla necessità di soddisfare la sua esigenza abitativa ,



dovendo anche considerarsi che si era riservato il diritto di abitazione su uno degli immobili.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'INPS, che concludeva per il rigetto del gravame.

All'udienza odierna, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.

L'appello è infondato e va pertanto rigettato.

L'assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale che trae origine dalla previsione dell'articolo 38 della Costituzione - secondo cui "*Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale*" - e che, prescindendo da qualsiasi requisito contributivo, trova la sua disciplina normativa nell'articolo 3 comma 6 della legge n. 335 del 1995 che ne prevede la corresponsione anche a chi non abbia al suo attivo alcun versamento contributivo.

L'articolo 3 comma 6 della legge n. 335 del 1995 prevede, in particolare, che "*Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi*



natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.

L'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni per l'ottenimento del beneficio va attribuito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i criteri richiesti dalla legge speciale (cfr. Cass. n. 30580 del 2018).

Benché quest'ultima faccia riferimento soltanto ad una dichiarazione del richiedente (ai fini dell'erogazione in via provvisoria dell'assegno) e alla “dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti” (ai fini del conguaglio nell'anno successivo) è pacifico in giurisprudenza che non sia sufficiente una mera dichiarazione fiscale negativa ma che occorra far riferimento ad ulteriori elementi concernenti la vita del richiedente, quali indicatori dell'esistenza di un reddito inferiore o superiore a quello previsto dalla legge, potendo il superamento dei limiti reddituali anche desumersi da prova indiziaria (cfr. Cass. n. 14210 del 2013; Cass. n. 13577 del 2013).

Inoltre, è vero che la legge 335/1995, tra i requisiti previsti ai fini dell'ottenimento dell'assegno sociale, non richiede che il soggetto si rivolga prima al nucleo familiare, al coniuge separato o ai parenti, per chiedere aiuto economico, e solo in subordine all'INPS, ma come sopra detto, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti di legge, occorre esaminare il complesso delle entrate patrimoniali e la consistenza del patrimonio, atteso che la norma di legge prevede che alla formazione del reddito complessivo contribuiscano i redditi di "qualsiasi natura".



Ancora, non sono rilevanti le ragioni per le quali un soggetto versi nello stato di bisogno, a meno che non vi sia però un nesso causale diretto ed immediato tra lo stato di bisogno e una ingiustificata rinuncia ad un diritto (Cfr. sul punto Corte di Appello di Milano n. 1067 del 2019).

Come emerso dagli atti, il Baly, pochi mesi prima di proporre domanda amministrativa, e precisamente in data 24/3/2017, donava alla figlia due beni immobili, costituenti senza dubbio potenziale fonte di reddito idonea a far fronte allo stato di indigenza dedotto (almeno quello su cui non si era riservato il diritto di abitazione); pertanto, si ritiene riscontrabile proprio il nesso di causalità diretta ed immediata tra la dichiarazione di non autosufficienza economica e l'atto di disposizione citato.

Né può ritenersi dirimente che la donazione fosse stata determinata dalla necessità di soddisfare esigenze abitative della figlia.

Pertanto, tenuto conto degli obblighi primari di sussistenza fra i parenti più stretti o donatari (cfr. art. 433 e ss. c.c.) non risulta neanche dedotto e dimostrato che il soggetto destinatario dei conferimenti immobiliari non potesse garantirgli un pur minimo sussidio nella quotidianità, né che, anche in considerazione del valore dell'immobile concesso a suo uso abitativo, la beneficiaria non potesse in alcun modo sostentarla (sopperendo così alle basilari finalità di sussistenza insite nell'assegno sociale).

Si ritiene, allora, che la condotta del ricorrente abbia giocato un ruolo determinante nella precostituzione dello stato di bisogno addotto quale presupposto del riconoscimento dell'assegno sociale.

In altri termini, la situazione di bisogno asserita sarebbe comunque conseguente ad un atto volontario di rinuncia alla percezione di un reddito, consistente nella donazione di immobili, per cui la prestazione assistenziale richiesta non può essere riconosciuta.

Per le suesposte considerazioni, si impone quindi il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata.

Sussistono le condizioni richieste dall'art.152 disp.att.c.p.c nel testo modificato dall'art. 42, comma 11 del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, per



dichiarare l'appellante non tenuto al pagamento delle spese del presente grado di giudizio .

Va precisato, infine, che non ricorrono, nonostante il rigetto dell'appello, le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, stante l'esenzione di cui usufruisce parte appellante (cfr. Cass. sez. Un. 20.2.2020 n. 4315).

PQM

La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la pronuncia impugnata; 2) dichiara l'appellante non tenuto al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Napoli il giorno 5 febbraio 2021

Il Presidente est.

